

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9,05.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati complessivamente in missione sono quarantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (7521) (ore 9,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

*(Discussione sulle linee generali
- A. C. 7521)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la IV Commissione, onorevole Gatto, anche in sostituzione del relatore per la III Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO GATTO, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è al nostro esame. La norma in discussione è stata oggetto di ampio ed approfondito dibattito nelle Commissioni III e IV, un dibattito ricco di contenuti e di approfondite considerazioni, un dibattito responsabile, dal quale è emersa la volontà comune di considerare l'argomento proroga non un mero adempimento legislativo, bensì un atto di alta valenza politica, atteso che con l'approvazione di detto dispositivo sarà ratificata la permanenza fino al 30 giugno 2001 di 8.500 militari italiani nei Balcani, regione definita insalubre per la presenza di siti inquinati da sostanze radioattive.

I parlamentari partecipanti al dibattito in Commissione, pur nella diversità delle posizioni politiche, nel momento di assunzione di responsabilità non si sono mostrati propensi ad assecondare teorie de-

magiche e populistiche su problematiche così delicate in assenza di certezze scientifiche. Il teorema secondo il quale i casi di leucemia riscontrati tra i militari che hanno operato nei Balcani sono stati provocati da radiazioni provenienti da residui di proiettili all'uranio impoverito, sostenuto da gran parte dei mass media, è sinonimo di imprudenza e scarsa umiltà se non supportato da prove scientifiche. Le migliaia di militari che operano nel teatro balcanico subiscono gli effetti di una quantità di affermazioni rilasciate con incredibile irresponsabilità e cinismo da quanti non hanno scrupolo ad affrontare argomenti così delicati senza alcuna cautela o ponderatezza.

È giunto il momento di fare chiarezza; e a tale proposito, ritengo che bene abbia fatto il Governo a nominare una Commissione di esperti con il compito di stabilire quali siano le cause che hanno provocato in 30 militari italiani impiegati nei Balcani patologie neoplastiche del sistema emolinfatico. Altrettanto è da condividere l'iniziativa predisposta dalla sanità militare, di concerto con il sistema sanitario nazionale, per sottoporre ad esami clinici ed ematologici ogni quattro mesi i 53 militari inviati nei Balcani. Oltre a ciò, sussiste l'obbligo da parte del Governo italiano di continuare ad assicurare, in forza dei patti sottoscritti con le organizzazioni internazionali, la presenza delle nostre Forze armate in quelle regioni istituzionalmente stravolte dalla caduta del muro di Berlino. Il nuovo corso storico, delineatosi a partire dal 1989 a seguito della fine della guerra fredda tra i blocchi dell'est e dell'ovest, ha creato di fatto Stati democratici istituzionalmente ed economicamente deboli, tenuti quiescenti in epoca precedente dal ferreo controllo delle opposte potenze ma attualmente comprensori nei quali esplodono continui conflitti etnici.

L'antico obiettivo della Carta ONU del mantenimento della pace mediante l'utilizzo di forze di interposizione è diventato restrittivo, con l'unica eccezione dell'in-

tervento in corso sul confine eritreo-etiope; non più quindi operazioni di *peace keeping* tra nazioni belligeranti bensì interventi a protezione dei diritti umani di microetnie aggredite all'interno degli stessi Stati. E lo stesso mandato affidato alle organizzazioni internazionali, alle missioni umanitarie di pace nei Balcani, è diventato un mandato flessibile in quanto di volta in volta si vanno ad affrontare situazioni non codificabili *a priori* e sulla cui durata non è possibile fare previsioni. Non è sufficiente quindi limitarsi a presidiare quei territori dove le regole del vivere civile sono inesistenti ma vi è la necessità di essere partecipativi, diffondendo la cultura della statualità, della legalità, della tolleranza per il raggiungimento di una stabilizzazione istituzionale.

In materia di missioni militari internazionali sono stati emanati numerosi decreti-legge che hanno di volta in volta autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna missione. Ancora una volta siamo chiamati a convertire in legge un decreto di autorizzazione alla proroga di missioni internazionali tecnicamente strutturato con richiami a disposizioni contenute in altri provvedimenti senza specificare la natura delle disposizioni richiamate. Questa prassi normativa si rende necessaria solo per la mancanza di una legislazione di carattere generale che disciplini tutti gli aspetti delle missioni di contingenti militari all'estero, anche perché in una forma di governo parlamentare come quella vigente non si può prescindere da una autorizzazione legislativa preventiva all'inizio di qualsiasi spedizione all'estero di contingenti militari.

Passando all'esame dell'articolato, il dispositivo consta di sei articoli. All'articolo 1, comma 1, viene prorogato fino al 30 gennaio 2001 il termine relativo alla partecipazione italiana alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo, Albania, nonché alle missioni di pace SFOR e MSU in Bosnia, MAPE in Albania, TIPH2 a Hebron e IPTF a Brcko. I commi 2 e 3

contengono le disposizioni da applicare al personale impiegato con riguardo al trattamento economico, assicurativo e previdenziale, al rilascio del passaporto, all'applicazione del codice militare di pace e all'accesso alle utenze telefoniche di servizio. Il comma 4 dispone, in caso di urgenza e di necessità, di ricorrere ad acquisti e di far eseguire lavori in economia entro il limite di 39.250 milioni.

Con l'articolo 2 viene consentita la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi - previsti dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 - con un onere complessivo di 5.800 milioni di lire da autorizzare per la costruzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania per meglio fronteggiare flussi migratori clandestini, criminalità organizzata e contrabbando. In detta struttura opereranno 97 operatori affiancati da 53 finanzieri della componente navale.

Con l'articolo 3 viene autorizzato il finanziamento di una parte delle spese relative all'impiego di elicotteri da trasporto ucraini che fanno da spola tra Pristina e Skopje. La spesa mensile equivale a 50 mila dollari per sei mesi.

All'articolo 4, comma 1, viene autorizzata la partecipazione di personale militare alla missione ONU sul confine tra Etiopia ed Eritrea, in attuazione della risoluzione ONU n. 1320 del 15 settembre 2000. Il comma 2 prevede le disposizioni da applicare al personale impiegato con riguardo al trattamento economico, assicurativo e previdenziale. Il comma 3 dispone la convalida delle attività preliminari e preparatorie svolte precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento; in pratica si tratta della verniciatura dei simboli dell'ONU sui veicoli e degli accasermamenti dei militari. L'articolo 5 prevede che per la copertura finanziaria delle spese recate dal provvedimento (valutate in 600 miliardi e 513 milioni di lire) si ricorra al fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: tale articolo prevede, in occasione di interventi

militari all'estero, la cui effettuazione derivi dall'attuazione di accordi internazionali, la possibilità di usare il meccanismo di spesa previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi più che in passato, l'assenso che daremo alla proroga alle missioni delle nostre Forze armate nei Balcani dovrà essere sentito, responsabile e scevro da condizionamenti inutili. Non siamo certamente sereni, sapendo che i nostri giovani operano in un territorio inquinato da sostanze radioattive, ma siamo consapevoli che i vertici militari hanno attivato un piano operativo integrato per preservare la salute e l'integrità fisica dei militari italiani. Nel raccomandare una rapida conclusione dell'esame della norma senza che ad essa siano apportate modifiche, ringrazio i parlamentari che hanno partecipato al dibattito in Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in fase di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, vorrei confermare che i deputati del gruppo di Forza Italia sono favorevoli alla conversione del decreto-legge in esame. Vorrei altresì ricordare che le missioni italiane stanno ottenendo risultati notevoli; indubbiamente, la partecipazione italiana alle missioni di pace è stata assai valorizzata: di ciò si deve dare atto ai nostri soldati, che si trovano in territori dove le condizioni non sono facili. Proprio in questi giorni in Kosovo si sta di nuovo alzando la temperatura e anche ieri i soldati italiani sono dovuti intervenire per evitare scontri tra le popolazioni albanesi

e serbe. Dagli Stati Uniti ci giunge notizia che il Presidente Bush non ritirerà brutalmente le truppe americane, ma sappiamo che vi sarà probabilmente un calo della presenza statunitense in quei territori e, dunque, sarà ancora maggiore l'impegno delle truppe italiane nel contesto delle truppe europee impegnate in quelle zone.

I deputati del gruppo di Forza Italia hanno espresso il proprio parere favorevole e la propria adesione a tali iniziative; vorrei ricordare anche la presenza delle truppe italiane in Eritrea, in Etiopia e in Medio Oriente. Abbiamo avuto la soddisfazione di leggere la relazione del Ministero degli interni sui primi risultati della partecipazione italiana, soprattutto alla ricostruzione delle forze di polizia albanesi e alla lotta alla clandestinità. Bisogna riconoscere che gli sforzi compiuti dagli ufficiali, dalle truppe e dai poliziotti italiani cominciano a dare risultati positivi.

Di tutto ciò, vorremmo pubblicamente dare atto non tanto al Governo (perché se non vi fosse stato il voto favorevole dell'opposizione, in alcuni casi tali iniziative non si sarebbero potute realizzare), ma a chi è impegnato su quei fronti difficili, per aver fatto fare una gran bella figura all'Italia: di ciò siamo orgogliosi e, pertanto, preannuncio sin d'ora il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 7521)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per la IV Commissione, onorevole Gatto, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI RIVERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Credo di non dover aggiungere molto, se non i ringraziamenti al relatore per l'ampia e responsabile

relazione, nonché all'onorevole Niccolini, intervenuto a nome dell'opposizione consenziente (perché credo vi sia anche un'opposizione non completamente consenziente, che oggi non è presente in aula). Ringrazio davvero i colleghi per il lavoro svolto in Commissione, dove una discussione chiara ha creato le condizioni perché il Ministero dell'interno spiazzasse anche noi che intendevamo difendere tale Ministero sul problema della famosa relazione sui comportamenti e sui risultati dell'azione delle forze di polizia in Albania. È arrivata questa famosa relazione e quindi ci siamo tranquillizzati su questo punto, anche se di fatto si sapeva che alcuni dei risultati riportati nella relazione erano già pubblicamente noti.

Credo sia importante soprattutto, ricordando alcune delle parole dette dall'onorevole Niccolini, riaffermare che la nostra partecipazione nell'area del Kosovo è particolarmente significativa, perché siamo riusciti a creare un ottimo rapporto tra i serbi e gli albanesi e abbiamo visto, proprio negli ultimi giorni, che è stato necessario l'intervento dei nostri carabinieri per fare almeno in modo che si stemperassero un po' alcune situazioni di grande rischio.

Rivolgo un ringraziamento a tutto il nostro contingente, perché è riuscito a trovare il modo ideale per fare ciò per cui siamo andati ad operare in quel teatro, ossia creare le condizioni perché i contendenti comincino ad essere responsabili della determinazione di migliori condizioni di vita per tutti i loro cittadini.

Ringrazio tutti i colleghi presenti e spero che il provvedimento venga approvato al più presto, in modo che possiamo dare un'ulteriore garanzia ai nostri uomini impegnati in quei territori.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli intervenuti nel ringraziamento a tutto il nostro personale militare impegnato nelle missioni all'estero.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno (ore 9,23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 6684, 6757, 7077, 5130, 6688, 7215 e 7085.

Comunico che il tempo complessivo riservato all'esame di tali disegni di legge è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

Governo: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

Forza Italia: 39 minuti;

Alleanza nazionale: 34 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 17 minuti

Lega nord Padania: 26 minuti;

UDEUR: 11 minuti;

Comunista: 11 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 11 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 8 minuti; Verdi: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti;

Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

Discussione del disegno di legge: S. 3945 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (6684) (ore 9,24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 6684)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Francesca Izzo ha facoltà di parlare in sostituzione del relatore, onorevole Bartolich.

FRANCESCA IZZO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, rinvio alla relazione che è stata svolta in Commissione: la relazione è favorevole all'approvazione del provvedimento e la Commissione, come lei ha ricordato, è stata unanime nel concordare con la relazione stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Anche il Governo si richiama al proficuo lavoro svolto in Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4365 – Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (6757) (ore 9,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 6757)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Francesca Izzo ha facoltà di parlare in sostituzione del relatore, onorevole Leccese.

FRANCESCA IZZO, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è volto a ratificare gli emendamenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, siglato a Montreal il 16 settembre 1987 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1989, in seguito alla ratifica di 29 Stati a cui si aggiunge la Comunità europea. L'Italia lo ha ratificato con legge il 23 agosto 1998.

Tra gli obiettivi principali perseguiti dal protocollo e dai successivi emendamenti sono da segnalare: quelli diretti a regolamentare il consumo e la produzione

di determinate categorie di sostanze che incidono sulla consunzione dell'ozonofera, quelli volti a stabilizzare i livelli annui di produzione e di consumo delle sostanze inquinanti e quelli diretti a regolare i rapporti con gli Stati che non partecipano al protocollo.

Nel corso degli anni sono state approntate modifiche riguardanti l'inserimento di ulteriori sostanze nocive nella regolamentazione, a Londra nel 1990 e a Copenaghen nel 1992, nonché i tempi di attuazione e l'inserimento di altre sostanze, a Vienna nel 1995.

Oggetto della ratifica al nostro esame sono gli emendamenti al protocollo che devono essere sottoposti a ratifica ed entrano in vigore nel momento in cui sono stati ratificati dai due terzi delle parti. Tali emendamenti sono stati adottati nel corso della conferenza di Montreal svoltasi nel periodo 15-17 novembre 1997. Essi introducono nuovi controlli nel commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono – in particolare per quanto riguarda il bromuro di metile, un potente pesticida di cui l'Italia è il primo consumatore in Italia ed il secondo nel mondo –, fissando un regime più severo di quello previsto dal protocollo.

In particolare, le disposizioni più significative riguardano: il divieto di importazione e di esportazione di bromuro di metile da e verso qualsiasi Stato che non faccia parte del protocollo; il divieto di esportazione di sostanze controllate, utilizzate, riciclate e rigenerate dal territorio delle parti che non si siano conformate alle misure di controllo previste dal protocollo; l'introduzione di un sistema obbligatorio di autorizzazione delle importazioni ed esportazioni di sostanze controllate che riducono l'ozono. Tale sistema dovrebbe migliorare il controllo del commercio internazionale di queste sostanze, consentendo una raccolta dei dati più accurata e una diminuzione del commercio illecito e dei casi di inosservanza.

Il disegno di legge non reca norme di spesa poiché gli adempimenti previsti dagli emendamenti non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

La Commissione sollecita l'Assemblea ad approvare rapidamente il disegno di legge di ratifica che è volto a migliorare la protezione di un elemento fondamentale dell'ecosistema globale il quale appare minacciato da uno sviluppo incontrollato e non rispettoso dell'equilibrio ambientale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, concordo pienamente con la relazione svolta e vorrei sottolineare l'importanza di questo disegno di legge di ratifica. Non si tratta infatti di ratificare un accordo qualsiasi, perché il protocollo riguarda elementi di straordinaria importanza per la nostra vita. Gli emendamenti al protocollo sono stati adottati nel 1997: credo che, nonostante il periodo di fine legislatura, sia arrivato il momento di procedere celermente all'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4348 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (7077) (ore 9,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al

programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 7077)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Francesca Izzo.

FRANCESCA IZZO, *Relatore*. Presidente, il provvedimento in esame riguarda la ratifica di un accordo di sede stipulato il 29 giugno 1999 dal Governo italiano e dal laboratorio europeo di biologia molecolare che ha sede ad Heidelberg, alla cui attività partecipano 16 paesi e rappresenta uno dei centri più avanzati nella ricerca e nell'insegnamento ad alto livello nel campo della biologia molecolare.

Scopo dell'accordo è l'installazione di un nuovo laboratorio di ricerca presso il campus «Adriano Buzzati Traverso» del CNR di Monterotondo. Per sviluppare il suo programma incentrato prevalentemente sullo studio della genetica dei topi, che risulta fondamentale nello studio della genetica anche umana, il laboratorio si avvale della collaborazione di importanti istituti scientifici internazionali come l'archivio europeo dei mutanti che ha sede a Monterotondo e il Jackson Laboratory, che è uno dei più avanzati centri di ricerca internazionali.

Come per altri accordi di sede stipulati dall'Italia, tale accordo contiene gli impegni assunti dal Governo italiano per assicurare il funzionamento del laboratorio e i privilegi e le immunità attribuiti alla sede di Monterotondo, secondo una prassi consolidata.

Richiamo l'attenzione sull'articolo 9 che ribadisce che i privilegi e le immunità sono riconosciuti non nell'interesse del singolo funzionario ma dell'organismo che rappresenta, e ciò al fine di evitare abusi o usi distorti.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento quantifica i costi del provvedimento stesso che sono imputabili alle minori entrate sia in termini fiscali che doganali, ed ammontano a 245 milioni annui, coperti dai fondi speciali del Ministero del tesoro e dal parziale accantonamento presso il Ministero degli esteri.

Per tali motivi raccomando una rapidissima approvazione del provvedimento perché ci troviamo dinanzi ad un accordo che rappresenta un riconoscimento della ricerca italiana ed un ulteriore impulso alla crescita dell'Europa, della scienza e della tecnologia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2869 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15 del regolamento) (5130) (9,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 5130)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole Olivo, in sostituzione del relatore, onorevole Calzavara.

ROSARIO OLIVO, *Relatore f.f.* Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di difesa con il Ministero della difesa macedone.

Il Senato ha approvato il provvedimento in esame il 16 luglio 1998, dunque con oltre tre mesi di anticipo rispetto all'acuirsi della crisi kosovara nel corso della quale il dispositivo NATO schierato in Macedonia ebbe una significativa componente militare italiana.

In quelle circostanze, di fatto, una cooperazione in campo militare si è sviluppata secondo le linee previste dall'accordo in questione ed anche oltre.

La cooperazione militare bilaterale tra Italia e Macedonia per evidenti ragioni non può che essere un trasferimento di capacità italiane alla difesa macedone. Si tratta infatti di contribuire allo sviluppo delle capacità macedoni, di effettuare un controllo civile sullo strumento militare, di contribuire all'addestramento delle forze armate macedoni, nonché al miglioramento del loro equipaggiamento, di sviluppare attività bilaterali nel campo delle iniziative multilaterali NATO, nota come *partnership for peace*.

L'accordo prevede anche scambi di ufficiali negli istituti militari di istruzione delle due parti e le consuete forme di turismo militare che sono utili anche nella prospettiva italiana del miglioramento della conoscenza e della percezione di sicurezza nei Balcani. L'Italia potrà giovare, inoltre, delle opportunità addestrative offerte dai programmi congiunti, secondo una politica che potrebbe essere ulteriormente sviluppata, a tutto beneficio dell'alleggerimento delle servitù militari giacenti sul nostro territorio nazionale. Il

trasferimento totale o parziale dell'attività addestrativa all'estero permetterebbe, infatti, di svolgere esercitazioni più impegnative e realistiche, a costo inferiore e senza sottrarre aree destinabili ad usi produttivi sul territorio italiano.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano rispettivamente l'autorizzazione e l'ordine di esecuzione dell'accordo, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge. In conseguenza dell'approvazione del disegno di legge di ratifica, non sono previsti maggiori oneri di bilancio. In conclusione, esprimo un giudizio favorevole sul disegno di legge in esame e invito l'Assemblea ad una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4099 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 (approvato dal Senato) (6688) (ore 9,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 6688)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Olivo, in sostituzione del relatore, onorevole Bartolich, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSARIO OLIVO, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame riguarda l'accordo di cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, firmato a Stoccolma il 18 aprile 1997.

L'intesa raggiunta si inserisce nel quadro degli accordi di collaborazione militare che, in tempi recenti, il ministro della difesa italiana ha stipulato sempre più frequentemente a livello sia bilaterale sia multilaterale nell'intento di promuovere il processo di ammodernamento dello strumento militare e, nel contempo, di dare nuovo impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

L'accordo sottoposto alla ratifica parlamentare fornisce all'Italia l'opportunità di inserirsi nell'area scandinava che, come precisato nella relazione governativa, offre ottime prospettive di mercato e di cooperazione. Dal punto di vista strutturale, l'accordo italo-svedese si compone di un preambolo e di 12 articoli. Le finalità dell'intesa sono enunciate nella parte introduttiva e si sostanziano nel potenziamento delle capacità difensive di entrambi i paesi, nel miglior utilizzo possibile delle risorse finanziarie destinate a tali scopi, nella promozione della cooperazione industriale in questo specifico settore e nel favorire la standardizzazione e l'interoperabilità ai fini della partecipazione a missioni di pace.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, si rileva che esso si compone di 4 articoli: i primi due recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'accordo; l'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari deri-

vanti dall'attuazione del provvedimento. In proposito, si ricorda che è stato necessario introdurre una modifica a tale articolo per aggiornare gli anni di decorrenza della copertura finanziaria che, nel testo originariamente presentato, risalivano al 1999.

Auspico, pertanto, una sollecita approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4611 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 (articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (7215) (ore 9,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999, che la III Commissione (Af-

fari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 7215)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini, in sostituzione del relatore, onorevole Morselli.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.* Presidente, richiamo brevemente la relazione che l'onorevole Morselli ha svolto in Commissione sulla quale, al termine di un brevissimo dibattito, si è registrata l'unanimità dei consensi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4588 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15 del regolamento) (7085) (ore 9,41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-

zione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 7085)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Schmid, l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.* Anche in questo caso, mi richiamo alla relazione scritta predisposta dal relatore Schmid su un tema così importante come quello della distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, rispetto al quale in Commissione esteri si è svolto un dibattito non eccessivo, perché eravamo tutti d'accordo fin dall'inizio che questo atto andava ratificato quanto prima, data la delicatezza dell'argomento e le terribili conseguenze che ne deriverrebbero se tutto ciò non dovesse avvenire.

In conclusione, auspichiamo una rapida e favorevole ratifica del trattato in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Su questo provvedimento vorrei svolgere alcune considerazioni, pur essendo d'accordo con il relatore, per sottolineare come, anche nel corso della recente visita del ministro degli esteri Ivanov, sia stata affrontata tale questione e che, da parte italiana, ci si era occupati, nell'ambito dei rapporti bilaterali, anche il tema dell'impegno della

cooperazione italo-russa sulla questione della distruzione degli *stock* di armi chimiche.

Come ricordava il relatore, si tratta di una questione di grande delicatezza che necessita, per l'appunto, di una rapida approvazione di questo accordo da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale (6499) (ore 9,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché con seguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.

(Contingentamento tempi - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo complessivo riservato all'esame di tale disegno di legge è così ripartito:

Relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 5 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 6 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 6499)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) s'intendono autorizzate a riferire oralmente.

Informo che il presidente del gruppo di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Carboni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Il disegno di legge in esame è diretto ad agevolare i frequenti ed intensi rapporti di carattere giudiziario tra il nostro paese e la Svizzera i quali, più di una volta (si pensi alle rogatorie internazionali), si sono arenati proprio a causa della mancanza di adeguati strumenti di cooperazione giudiziaria.

In particolare, il provvedimento ratifica l'accordo con la Svizzera che estende a quel paese la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile del 1959 superando, attraverso l'introduzione di meccanismi di cooperazione più rapidi in tale settore, le riserve espresse in precedenza dalla Svizzera in merito alla Convenzione.

La Convenzione del 1959 costituisce uno strumento chiave della cooperazione giudiziaria internazionale in materia di mutua assistenza penale nell'area europea, per quanto sia già oggetto di un'attenta revisione al fine di aggiornarla sia introducendo più moderne forme di collaborazione (quali videoconferenze, notifica postale, trasmissione diretta delle rogatorie), sia modificando le disposizioni che non agevolano una rapida ed efficace cooperazione. La Svizzera, che ha ratificato la convenzione il 20 dicembre 1966, ha utilizzato con riferimento a varie disposizioni della stessa la facoltà di porre riserve introducendo rilevanti limiti e condizioni al generale obbligo di cooperazione derivante dall'articolo 1 della convenzione medesima. In tale contesto, consentendo l'articolo 26 della convenzione del 1959 l'adozione di eventuali soluzioni pattizie alternative attraverso intese bilaterali finalizzate a completarne le disposizioni e a facilitarne l'applicazione si è reso opportuno stipulare con tale paese l'accordo bilaterale integrativo.

L'accordo firmato con la Svizzera il 10 settembre 1998 è di particolare importanza perché, da un lato, ha esteso alla Svizzera le disposizioni innovative intro-

dotte dall'accordo di Schengen, anticipando le modifiche che in sede multilaterale sono ancora in via di negoziazione, e dall'altro ha sensibilmente contenuto la portata delle riserve che lo Stato aveva apposto alla convenzione del 1959 ed ha stabilito meccanismi di cooperazione tra i due paesi più rapidi e snelli, eliminando molti inconvenienti verificatisi per le rogatorie richieste dalle autorità giudiziarie italiane.

Le disposizioni più significative dell'Accordo, che impegnano i due paesi firmatari, sono da menzionare, come quelle contenute nell'articolo II che estendono le ipotesi di assistenza giudiziaria rispetto alla convenzione europea, consentendo anche per i procedimenti penali di competenza di autorità amministrative, e quelle che obbligano le parti, alla concessione dell'assistenza giudiziaria nei casi di truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello Stato richiesto. In proposito, occorre ricordare che la Svizzera, non avendo ratificato il protocollo aggiuntivo alla convenzione del 1959 che estende l'assistenza anche ai reati di natura fiscale, non era e non è, ancora oggi, obbligata a concedere assistenza in tali casi.

L'articolo III limita i casi di rifiuto dell'assistenza per *ne bis in idem*. L'articolo IV, disciplina il regime di utilizzabilità delle informazioni ottenute attraverso l'assistenza, esclude la utilizzabilità delle informazioni ricevute a seguito di rogatoria solo per quelle procedure per le quali l'assistenza sarebbe esclusa. L'articolo V, modificando sensibilmente l'articolo 3 della Convenzione europea sulle modalità di esecuzione delle rogatorie, assicura la piena utilizzabilità nei procedimenti nazionali delle prove raccolte all'estero, consentendo allo Stato richiedente di ottenere in tempi ragionevoli i risultati richiesti. L'articolo VI, prevede la possibilità di dare esecuzione ad una rogatoria attraverso lo strumento del collegamento audiovisivo. L'articolo VIII regola la consegna definitiva di beni provenienti da un reato allo Stato richiedente per i fini di confisca o di restituzione alle parti lese. L'articolo IX

amplia, rispetto alla convenzione, la possibilità di partecipazione di persone ed autorità dello Stato richiedente all'esecuzione della rogatoria su territorio estero. L'articolo X regola il caso in cui l'assistenza giudiziaria consista nell'esecuzione di una misura coercitiva, contenendo l'ampia riserva posta dalla Svizzera all'articolo 5 della Convenzione. L'articolo XII autorizza la diretta notifica di atti giudiziari sull'altro territorio, utilizzando il sistema postale. L'articolo XV estende la consegna temporanea allo Stato richiedente di persone detenute nello Stato richiesta anche nei casi in cui queste acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali. L'articolo XVII autorizza in via generale la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti di esecuzione, eliminando il passaggio intermedio delle autorità centrali. L'articolo XVIII conferisce ad organismi centrali le competenze relative alla trattazione di rogatorie in caso di pratiche penali complesse o di particolare rilievo per fatti di criminalità organizzata, di corruzione o per altri gravi reati. L'articolo XIX disciplina le ipotesi di esecuzione di rogatorie che coinvolgono più autorità competenti dello Stato richiesto. L'articolo XXI prevede, in alternativa alla forma rogatoria, la possibilità, per fatti oggetto di procedimenti penali in entrambi gli Stati che le autorità giudiziarie interessate operino congiuntamente nell'ambito di gruppi d'indagine comuni. L'articolo XXVI stabilisce, integrando la Convenzione, gli effetti dell'accettazione di una denuncia diretta a far instaurare nell'altro Stato un procedimento penale. L'articolo XXVIII prevede la diretta trasmissione, in alternativa od in vista di una rogatoria, di informazioni relative a fatti penali. Come si è detto, il disegno di legge in esame che ratifica il suddetto Accordo prevede, nel capo I, in aggiunta all'articolo 1 che attiene all'autorizzazione del Presidente della Repubblica e alla esecutività dell'Accordo, le seguenti disposizioni necessarie per l'attuazione dell'atto internazionale sul piano interno ed in partico-

lare, l'articolo 2, prevede, in virtù di quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, in assenza di idonee garanzie di reciprocità, il potere del ministro della giustizia di non dare corso alle rogatorie.

L'articolo 3 stabilisce che la decisione finale sulla eventuale consegna dei beni provenienti da reato indicati all'articolo VIII dell'Accordo, ai fini di un eventuale sequestro o della riconsegna alla persona offesa, è affidata al ministro della giustizia previo interpello delle parti interessate al provvedimento e dell'eventuale amministrazione competente a ragione della natura della *res* oggetto della richiesta. L'articolo 4 disciplina l'efficacia processuale degli atti di indagine compiuti unitamente all'autorità svizzera, a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, nonché, più in generale, l'efficacia degli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, in ragione della loro sostanziale corrispondenza a quelli tipici disciplinati dal codice di procedura penale; stabilisce, inoltre, che gli atti di indagine trasmessi spontaneamente dall'autorità straniera, a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo, siano acquisiti nei modi e con le forme dell'articolo 78 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 5 subordina la presentazione da parte del ministro della giustizia della denuncia di perseguimento, relativa ad un imputato che sia cittadino svizzero o risieda stabilmente in tale Stato, al parere del pubblico ministero ed alla valutazione degli interessi delle parti offese, che potrebbero trovarsi, a seguito dell'accettazione dello Stato estero, pregiudicate nell'effettivo esercizio dei loro diritti. L'articolo 6 prevede la sospensione del procedimento penale pendente in Italia, nel caso di accettazione, da parte dello Stato estero richiesto, del procedimento a seguito della denuncia; configura anche un controllo semestrale da parte del giudice italiano sullo stato del procedimento penale instaurato all'estero; stabilisce espressamente la revoca della suddetta

sospensione ogni qual volta si debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Quando poi si verifica una delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, lo stesso articolo stabilisce che il giudice dichiara con sentenza la rinuncia alla giurisdizione. Il disegno di legge prevede anche, nel Capo II, altre disposizioni da inserire nel codice di procedura penale, indispensabili per l'attuazione dell'Accordo. Trattasi di interventi che, ricorrendone le condizioni, possono valere nei rapporti con tutte le autorità straniere, e non solo con quelle svizzere.

In particolare, l'articolo 7 regola l'ipotesi della presenza di una pluralità di competenze, quando un'autorità giudiziaria straniera richieda contestualmente più atti rogatoriali, che devono essere compiuti in diversi distretti di corte d'appello. Recependo le indicazioni dell'articolo XIX dell'Accordo, è previsto che la Corte di cassazione, sulla base dei parametri indicati, determini un'unica corte d'appello, la quale provvederà a dare esecuzione alla rogatoria per tutti gli atti richiesti, eventualmente investendo, come prevede l'articolo 725, comma 1, del codice di procedura penale, « il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi ». L'articolo 8 introduce l'articolo 726-*bis* del codice di procedura penale, rendendo possibile l'effettuarsi delle notifiche per posta.

Viene altresì introdotto il nuovo articolo 726-*ter* del codice di procedura penale, che disciplina la ricezione delle richieste di assistenza giudiziaria trasmesse da autorità amministrative straniere, le quali, in virtù delle disposizioni in vigore nei rispettivi Stati, possono avere competenza anche in relazione all'accertamento di fatti di rilievo penale. La procedura prevista è opportunamente semplificata rispetto a quella rogatoriale generale e attribuisce la competenza al procuratore della Repubblica del luogo dove devono essere eseguiti gli atti richiesti.

L'articolo 9, regola i criteri in base ai quali l'autorità giudiziaria italiana deve

formulare la domanda di assistenza all'estero, quando accordi internazionali prevedono che si dia esecuzione alla richiesta secondo le modalità previste nell'ordinamento dello Stato richiedente ed individua gli elementi occorrenti per l'utilizzazione processuale da considerare per indicare all'autorità straniera le modalità da seguire; l'articolo 10 pone rimedio alla limitazione che di fatto attualmente si riscontra alla trasmissione di sentenze da parte delle autorità straniere, prevedendo la possibilità di un'autonoma iniziativa del procuratore generale, anche in seguito alla notizia dell'esistenza di una pronuncia di condanna ricevuta attraverso il Ministero della giustizia.

L'articolo 11 stabilisce in via generale che, nei casi in cui le norme internazionali consentono l'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria in via diretta, le autorità indicate agli articoli 724, 726 e 726-ter del codice di procedura penale, nel riceverla direttamente, ne trasmettono copia al Ministero della giustizia a fini di monitoraggio; l'articolo 12, di particolare importanza, richiamando l'articolo VI dell'Accordo, relativo all'utilizzazione del sistema di videoconferenza, introduce due nuove norme nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: l'articolo 205-bis, che stabilisce che nei casi in cui gli accordi internazionali o il codice di procedura penale prevedano il consenso dell'interessato per l'espletamento di determinati atti, il consenso una volta prestato non è revocabile; l'articolo 205-ter, che invece tende a rendere possibile l'applicazione della disciplina processuale prevista nel nostro ordinamento ai casi di video-collegamento con imputato detenuto all'estero, qualora l'accordo internazionale non abbia espressamente previsto specifiche e diverse modalità. Inoltre stabilisce che, quando vi è la possibilità di partecipare all'udienza in collegamento audiovisivo, se l'imputato rifiuta tale forma di partecipazione, la detenzione all'estero non può essere considerata una causa di sospensione o di rinvio dell'udienza. L'articolo 13 introduce nel codice penale una disposizione con-

nessa alla possibilità di ricevere e fornire assistenza giudiziaria in collegamento audiovisivo sulla configurabilità del reato e sul luogo in cui deve ritenersi commesso, quando le dichiarazioni sono rese in collegamento audiovisivo con autorità che si trovano all'estero e prevede espressamente che i relativi reati si considerino commessi nel territorio dello Stato.

L'articolo 14 contiene disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento il cui onere è stato valutato in 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2000. Il disegno di legge è pervenuto alla II Commissione, in un primo tempo, e per il parere alla III Commissione; successivamente è stato esaminato in sede referente congiuntamente dalle due suddette Commissioni.

È stato emendato l'articolo 8, comma 1; rispetto al disegno di legge le Commissioni hanno previsto che: «Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato».

L'articolo 11 introduce opportunamente le parole «senza ritardo» in riferimento alla trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria al Ministero della giustizia. All'articolo 12, le Commissioni hanno aggiunto all'articolo 205-bis del codice di procedura penale, che si propone di inserire, le seguenti parole: «...a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato». Infine, l'articolo 14 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Le Commissioni riunite, nel corso dell'esame, hanno modificato il testo originario del disegno di legge al fine di adeguarlo secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio alla legge finanziaria 2000.

È opportuno precisare che le Commissioni, in sede di Comitato dei di-

ciotto, presenteranno un emendamento, il quale dovrà adeguare il testo di legge della finanziaria vigente che stanziava i fondi a fine di bilancio per il triennio 2001-2003.

Il relatore auspica la rapida approvazione del disegno di legge in esame, trasmesso all'Assemblea fin dall'ottobre dello scorso anno.

PRESIDENTE. L'onorevole Francesca Izzo, in sostituzione del relatore per la III Commissione (Affari esteri), onorevole Giovanni Bianchi, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCA IZZO, Relatore f.f. per la III Commissione. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Carboni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, la puntuale relazione svolta ha illustrato la complessità del provvedimento che disciplina vari rapporti, soprattutto in materia di collaborazione giudiziaria tra l'Italia e la Federazione Svizzera, arrivando a superare finalmente — sottolineo finalmente — una serie di difficoltà che sono intervenute nel corso di anni rispetto a reati che hanno destato e destano in Italia un grande allarme sociale.

L'attività negoziale con la Svizzera ha portato ad un accordo molto vasto, che oggi ci pone nelle condizioni di sviluppare una cooperazione in materia giudiziaria assolutamente puntuale e ci consente di superare le strumentazioni di ordine tattico, gli *escamotage* utilizzati nel corso degli anni per evitare di sottoporre all'accertamento giudiziario una serie di atti criminosi, parti di essi, documentazioni o quant'altro compiuti da criminali in Svizzera. Vale la pena ricordare il problema della difficoltà di concludere le rogatorie che l'autorità giudiziaria italiana richiedeva a quella elvetica. Si superano, quindi,

le difficoltà nell'ambito della più vasta normativa europea. Mi riferisco, in particolare, alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

Visto che il provvedimento è stato già abbondantemente esaminato dalle Commissioni riunite giustizia e affari esteri, mi auguro che tutte le parti politiche possano rapidamente approvare il disegno di legge in esame al fine di contribuire in maniera più efficace a combattere il crimine in Italia ed anche le sue proiezioni internazionali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, vorrei ricordare che anche il gruppo di Forza Italia ha partecipato all'esame e alla discussione del provvedimento con notevole impegno. Avevamo presentato una serie di emendamenti che non erano frutto di fantasie, ma che erano stati suggeriti dalle osservazioni espresse dalla I Commissione; essi riguardavano, tra l'altro, l'articolo 4, comma 1, che conferisce agli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale. Avevamo preso in considerazione con grande interesse le osservazioni della I Commissione ed in tal senso avevamo presentato una serie di emendamenti che sono stati tutti respinti, ad eccezione di quelli ricordati dal relatore, riferiti agli articoli 8 e 11. Credo che in sede di discussione in Assemblea dovremmo ripresentare alcuni di questi emendamenti, non per ostacolare l'iter ma in quanto le osservazioni della I Commissione ci sono sembrate in parecchi casi molto pertinenti e molto più aderenti alla realtà. Pertanto, al di là della risistemazione di alcuni punti che non siamo riusciti ad ottenere in sede di Commissioni riunite, credo non vi sarà alcun problema ad aderire all'invito del sottosegretario.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Comunicazione relativa alla situazione patrimoniale di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che è scaduto il termine previsto dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante: « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti », per il deposito da parte dei deputati delle dichiarazioni delle variazioni patrimoniali e dei redditi.

Il deputato Ugo Boghetta — anche dopo la diffida indirizzatagli a norma dell'articolo 7, primo comma, della citata legge — non ha depositato tali dichiarazioni, affermando di ritenere inutile la norma per il conseguimento degli obiettivi di trasparenza.

Il comportamento del suddetto parlamentare si configura comunque come inadempienza, da rendere pubblica ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge n. 441 del 1982.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 5 febbraio 2001, alle 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato e di altre strutture e organismi pubblici (6561-*octies*).

— *Relatore:* Cerulli Irelli.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 4166 — Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (*Approvata dal Senato*) (6690).

— *Relatore:* Leccese.

3. — Discussione della mozione Pisanu n. 1-00498 concernente la gestione del Banco di Sardegna.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 13.